



**COMUNE DI NOCIGLIA**  
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

*(in vigore dal 1° gennaio 2020)*

---

*(Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2020)*

# INDICE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

<b>Articolo 1</b> - Oggetto.....	pag. 3
<b>Articolo 2</b> - Definizioni e disposizioni sugli immobili.....	pag. 3
<b>Articolo 3</b> - Presupposto dell'imposta.....	pag. 4
<b>Articolo 4</b> - Soggetti passivi.....	pag. 5
<b>Articolo 5</b> - Soggetto attivo.....	pag. 5
<b>Articolo 6</b> - Base imponibile.....	pag. 5

## **TITOLO II – ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

<b>Articolo 7</b> - Determinazione del tributo.....	pag. 7
<b>Articolo 8</b> - Aliquote.....	pag. 7
<b>Articolo 9</b> - Detrazione per l'abitazione principale.....	pag. 8
<b>Articolo 10</b> - Riduzione della base imponibile.....	pag. 8
<b>Articolo 11</b> - Riduzione dell'imposta.....	pag. 9
<b>Articolo 12</b> - Esenzioni per i terreni agricoli.....	pag. 9
<b>Articolo 13</b> - Altre esenzioni.....	pag. 10

## **TITOLO III – VERSAMENTI, DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE**

<b>Articolo 14</b> - Versamento del tributo.....	pag. 10
<b>Articolo 15</b> - Soggetti tenuti al versamento in situazioni particolari.....	pag. 12
<b>Articolo 16</b> - Dichiarazioni.....	pag. 12
<b>Articolo 17</b> - Sanzioni e interessi.....	pag. 13
<b>Articolo 18</b> - Rimborsi e compensazioni.....	pag. 14
<b>Articolo 19</b> - Accertamento e riscossione coattiva.....	pag. 14
<b>Articolo 20</b> - Funzionario responsabile.....	pag. 15

## **TITOLO IV – NORME FINALI**

<b>Articolo 21</b> - Disposizioni finali ed efficacia.....	pag. 15
--	---------

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 OGGETTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e dall'art. 1, comma 777, della L. 27/12/2019, n. 160, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Nociglia, ai sensi dell'art. 1, commi dal 738 al 783, della L. 27/12/2019, n. 160.

### **Articolo 2 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI SUGLI IMMOBILI**

1. Ai fini dell'imposta disciplinata nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
  - a. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
  - b. per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
  - c. sono altresì considerati "abitazioni principali":
    - 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
  - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - 6) nell'esercizio della facoltà concessa al Comune dall'art. 1, comma 741, lettera c), n. 6, della L. 160/2019, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'art. 36, comma 2, del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/08/2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

### **Articolo 3 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili indicati nell'art. 2 del presente regolamento.
2. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b. e c. del comma 1 del precedente art. 2, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1

(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) o A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

#### **Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI**

1. I soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a. i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - b. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
  - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d. il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, nel caso di locazione finanziaria di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione.
2. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e, nell'applicazione dell'imposta, si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### **Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Nociglia, con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
3. In caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui ambito territoriale risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.

#### **Articolo 6 BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della L. 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione);
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11/07/1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 08/08/1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta comunale, con apposita deliberazione di carattere tecnico da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. Resta salvo il diritto dell'Ente di procedere al recupero delle maggiori somme dovute ai fini IMU, in caso di atto di compravendita in cui risulti applicato un valore superiore a quello indicato nella predetta delibera. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è

costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

## **TITOLO II ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Articolo 7 DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Per la determinazione del tributo si applicano le aliquote e le agevolazioni stabilite dalla legge, come eventualmente modificate dal Consiglio comunale con deliberazione adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e nei limiti fissati dall'art. 1, commi dal 738 al 783, della L. 27/12/2019, n. 160.
2. La deliberazione del Consiglio comunale, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e deve essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.
3. Le aliquote e le agevolazioni si intendono prorogate annualmente in caso di mancata adozione e pubblicazione dell'atto deliberativo entro i termini richiamati nei commi 1 e 2 del presente articolo.

### **Articolo 8 ALIQUOTE**

1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/02/1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può ridurla fino all'azzeramento.
3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, tali fabbricati sono esenti dall'IMU.
4. L'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi da 2 a 4, è pari allo 0,86 per cento. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

### **Articolo 9**

#### **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

### **Articolo 10**

#### **RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile di cui all'art. 6 del presente regolamento è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
  - a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
  - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
  - c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il

comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

2. Ai fini della riduzione di cui alla lettera b. del comma 1 del presente articolo, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia. Sono considerati inagibili o inabitabili solo i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio, con conseguente pericolo per persone o cose;
  - b. strutture di collegamento (scale e rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni e a rischio di crollo parziale o totale, con conseguente pericolo per persone o cose;
  - c. fabbricati per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o di demolizione.

## **Articolo 11 RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta dovuta per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 09/12/1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita ai sensi dell'art. 8, comma 5, del presente regolamento, è ridotta al 75 per cento.

## **Articolo 12 ESENZIONI PER I TERRENI AGRICOLI**

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli che insistono nel Comune di Nociglia, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27/12/1997, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/06/1993.
2. In caso di modifiche o abrogazioni delle disposizioni richiamate al comma precedente, che determinino la decadenza del beneficio, restano esenti dal tributo:
  - a. i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. 29/03/2004, n. 99;
  - b. i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

### **Articolo 13 ALTRE ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
  - a. gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (immobili a destinazione particolare);
  - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810;
  - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
  - h. nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, comma 777, lettera e) della L. 160/2019, gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali. L'esenzione disposta ai sensi della presente lettera, su immobili classificati nella categoria catastale D, non sono estese alla quota IMU di spettanza statale.
2. Sono altresì esenti dall'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

### **TITOLO III VERSAMENTI, DICHIARAZIONI E RISCOSSIONE**

#### **Articolo 14 VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il

possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, comma 777, lettera b) della L. 160/2019, con Deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio.
4. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, dell'art. 1, della L. 27/12/2019, n. 160, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno, ai sensi del comma 767 della succitata disposizione normativa.
5. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui all'art. 13, comma 1, lettera g. del presente regolamento, è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. I medesimi soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della L. 27/12/2019, n. 160. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
6. Il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice, a seguito di emanazione del relativo decreto attuativo.

7. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, comma 777, lettera a) della L. 160/2019, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'Ente impositore.

### **Articolo 15**

#### **SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO IN SITUAZIONI PARTICOLARI**

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
2. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

### **Articolo 16**

#### **DICHIARAZIONI**

1. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 13, comma 1, lettera g), del presente regolamento, devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
4. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

5. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nn. 3 e 5, e all'art. 8, comma 3, terzo periodo del presente regolamento, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
6. Gli enti di cui all'art. 13, comma 1, lettera g) del presente regolamento, devono presentare la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2014.

## **Articolo 17**

### **SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, che prevede l'irrogazione della sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Per la sanzione di cui al comma precedente, non è ammessa la definizione agevolata prevista dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/1997.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo d'imposta, non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale maggiorato di un punto e mezzo percentuale, calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006.

## **Articolo 18**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.
3. Non si dà luogo al rimborso nel caso in cui l'importo dovuto non sia superiore a 12 euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
4. Nell'esercizio della facoltà prevista dall'art. 1, comma 777, lettera c) della L. 160/2019, su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per disposizione di leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del primo periodo del presente comma.
5. Il contribuente, entro il termine di decadenza del diritto al rimborso di cui al comma 1, può detrarre dal tributo dovuto eventuali importi versati in eccedenza negli anni precedenti a titolo di IMU, previa presentazione al Comune di apposita richiesta di compensazione prima della scadenza del termine di versamento. La compensazione non è applicabile fra tributi comunali diversi.

## **Articolo 19**

### **ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. 296/2006, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del termine per la dichiarazione o il versamento.
2. Non si dà luogo all'emissione di atti di accertamento nel caso in cui l'ammontare dell'imposta, maggiorata di sanzioni ed interessi, sia inferiore a 20 euro con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva del tributo può essere effettuata:

- a. in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del D.P.R. 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo decreto 602/1973;
  - b. mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del D.L. 193/2016 convertito in L. 225/2016. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività, a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
  5. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all'IMU l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

## **Articolo 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 778, della L. 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.
2. In caso di gestione in concessione, il concessionario individua il soggetto che assume le funzioni connesse alla figura del Funzionario responsabile dandone comunicazione al Comune per i successivi adempimenti.

## **TITOLO IV NORME FINALI**

### **Articolo 21 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, a condizione che sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti applicabili.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.